



*Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche del lavoro*

*livio.boiero@regione.piemonte.it
settore.lavoro@regione.piemonte.it - politichedellavoro@cert.regionepiemonte.it*

*OPERATORI IN FASE ISTRUTTORIA DI ACCREDITAMENTO PER
I SERVIZI AL LAVORO*

*Data 18.01.2023
Protocollo 2129
Classificazione LV 45/A15000 .10.80.30*

OGGETTO: *Circolare inerente interpretazione autentica di alcuni requisiti previsti per l'accreditamento ai servizi al lavoro*

Al fine di soddisfare richieste di precisazioni in ordine ad alcuni requisiti, da parte di operatori in prima istanza di accreditamento per l'erogazione di servizi al lavoro, si forniscono di seguito le specifiche a cui fare riferimento per considerare assolto il requisito specificato. Gli approfondimenti contenuti nella presente circolare attengono, anche, alla necessità di evitare problematiche correlate con l'autocertificazione sul possesso dei requisiti normata dal DPR 445-2000 e s.m.i.

A.2 Finalità statutarie uguali o analoghe alle prestazioni riportate all'art. 3, comma 1 del D. Lgs.181/2000 e s.m.i. e coerenti con l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 1 dell'allegato A DGR 30-4008/2012, istitutiva dell'accreditamento per i servizi al lavoro

Si riporta di seguito estratto dell'articolo citato dal requisito con la specifica inerente la tipologia dei servizi cui tale articolo fa riferimento:

Servizi alle persone:
A.1 informazione;
A.2 accoglienza - primo filtro e/o presa in carico;
A.3 orientamento professionale;
A.4 consulenza orientativa;
A.5 accompagnamento al lavoro;
A.6 incrocio domanda/offerta di lavoro.

La valutazione sul rispetto del requisito avviene in ordine alla presenza dei requisiti statutarie. L'ufficio preposto al controllo documentale effettua verifica sulle tipologie di cui sopra. In assenza di tale condizione, il requisito si intende non rispettato



*Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche del lavoro*

*livio.boiero@regione.piemonte.it
settore.lavoro@regione.piemonte.it - politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it*

B.4 Conformità alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: a) Copia dell'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'ASL competente per territorio, oppure Nulla osta tecnico sanitario dell'ASL competente per la rispondenza dei locali della sede per l'utilizzo per attività formativa/di orientamento;

Si conferma che il possesso di questo documento è vincolante ai fini della presentazione di istanze di accreditamento per i servizi al lavoro

B.12 Orario di apertura al pubblico di almeno 20 ore settimanali I servizi saranno erogati a sportello, e anche su appuntamento. Le modalità di ricevimento ed i rispettivi orari devono garantire agli utenti l'effettiva accessibilità del servizio.

L'orario di apertura deve garantire la possibilità di accesso dell'utenza al fine di ottenere il servizio di informazione ed accoglienza per, almeno, venti ore. Per apertura si intende la possibilità di fruire del servizio e quindi la sede deve garantire l'apertura. All'interno delle venti ore così strutturate può essere organizzato il servizio su appuntamento finalizzato alla erogazione di ulteriori servizi specifici.

C.1 Organigramma nominativo o altro documento formale che definisce il modello organizzativo, con indicazione di funzioni responsabilità e ruoli.

L'organigramma deve indicare le figure di sistema previste per l'accreditamento dei servizi al lavoro. Come specificato dai requisiti di riferimento l'operatore dovrà dotarsi di una risorsa per la gestione del coordinamento generale dei servizi, di un responsabile amministrativo. Tali figure professionali operano presso la sede centrale/amministrativa dell'operatore. Per quanto attiene alla erogazione del servizio l'operatore dovrà disporre, individuandolo nell'organigramma, di un addetto ai servizi alla persona e di un incaricato del servizio di informazione ed accoglienza per ciascuna delle due sedi previste come requisito minimo per l'ottenimento dell'accreditamento. Come già specificato in una prima circolare di approfondimento, non è necessaria la presenza del Case Manager presso ciascuna filiale per le venti ore previste. (anche in funzione dell'attività svolta da tale figura professionale che, necessariamente, deve recarsi presso potenziali interlocutori al fine di promuovere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro). La presenza è invece d'obbligo per la risorsa dedicata all'informazione ed accoglienza.

Lo standard minimo da rispettare per l'accesso all'accreditamento è quindi di base composto da sei figure professionali distinte, nel caso di due filiali. A queste si aggiungono due risorse (informazione e accoglienza e case manager) per ciascuna filiale aggiuntiva.

All'interno di questa precisazione si incardina il requisito seguente:

A.6 Prevalenza di contratti di tipo subordinato per il personale adibito all'erogazione dei servizi, stipulati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

La prevalenza viene assolta con la presenza di almeno tre risorse (nel caso di due filiali erogative -operatore centrale più filiale in diverso bacino territoriale-) per le quali siano stati formalizzati contratti di tipo subordinato. Nel caso di tre filiali -operatore più due filiali erogative- la prevalenza sarà ottenuta con quattro contratti di tipo subordinato e via di seguito. Si ribadisce che il computo viene effettuato in riferimento alle sole figure di erogazione del servizio: addetto alla informazione ed accoglienza ed addetto ai servizi alla persona.

C.7 Coerenza per il personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi tra inquadramento contrattuale e mansioni ricoperte;

L'ufficio preposto al controllo documentale può effettuare verifiche in back office, in ordine al rispetto del requisito, attraverso la piattaforma SILP.

D.1 Esperienza almeno triennale nel contesto territoriale di riferimento dell'operatore, maturata nell'erogazione di servizi analoghi a quelli indicati all'allegato A, articolo 1. Per servizi analoghi si intendono quelli maturati nell'ambito dell'orientamento professionale, della formazione professionale rivolta a soggetti in cerca di lavoro che prevede l'organizzazione di stage in azienda, delle politiche del lavoro (organizzazione di tirocini e accompagnamento



*Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche del lavoro*

*livio.boiero@regione.piemonte.it
settore.lavoro@regione.piemonte.it - politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it*

all'inserimento lavorativo) e in attività di servizio ai sensi del regime di autorizzazione di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Dlgs. 276/2003

Il requisito si intende rispettato in presenza di esperienza effettuata nel territorio piemontese (inteso come contesto territoriale di riferimento). Poiché il requisito fa riferimento all'operatore in generale, l'esperienza andrà dimostrata in riferimento ai bacini territoriali presso i quali il soggetto richiedente accreditamento ha ubicato le proprie filiali.

Si specifica che le considerazioni sopra riportate non rappresentano integrazioni o evidenze aggiuntive dei requisiti, ma costituiscono la loro interpretazione autentica ai fini della valutazione della corrispondenza tra documentazione dell'operatore e requisiti previsti dalla normativa.

Si ribadisce la necessità di effettuare, prima dell'invio della domanda online, una autovalutazione sul possesso dei requisiti, al fine di evitare di produrre una istanza contenente violazione di quanto previsto dal DPR 445/200 e smi, a fronte della quale l'ufficio preposto deve necessariamente inviare informativa agli organi competenti.

Eventuali approfondimenti/informazioni possono essere ottenuti da ufficio accreditamento Servizi per il Lavoro, tel. 011 4322990.

*Il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro
Dott. Livio Boiero
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*